

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA MARCA DA BOLLO PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PER
L'AGENZIA DELLE ENTRATE 01210342087598 DI IMPORTO PARI A € 480,00 EMESSA IN DATA
18/04/2023

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA MARCA DA BOLLO PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PER
CONSIP 01210342087587 DI IMPORTO PARI A € 480,00 EMESSA IN DATA 18/04/2023

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E
S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – EDIZIONE 20 BIS - SICILIA

ID 2585

FORNITORE: ENEL ENERGIA S.P.A.



TRA

Consp S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, REA 878407 di Roma, C.F. e P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di agguudicazione del Consiglio di Amministrazione del 24/03/2023 (nel seguito per brevità anche "**Consp S.p.A.**");

ED

Enel Energia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 125, capitale sociale Euro 10.000.000,00, iscritta al Registro delle imprese di Roma al n. 1150724, codice fiscale n. 06655971007, partita IVA "Gruppo Enel" 15844561009, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Viale Regina Margherita 125, in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante Dott.ssa Aurora Viola, giusta poteri allo stesso conferiti dall'Assemblea del 01/12/2021 (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**" o "**Impresa**");

PREMESSO

a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinali di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;

b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la



- realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "Information Technology";
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 13 febbraio 2020 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinali di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinali di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di Fornitura;
- f) che i singoli contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contrattanti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinali di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinali di Fornitura saranno indicati la miglior stima del quantitativo della Fornitura richiesta e il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario e indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 20 del 17/02/2023 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-32 del 14/02/2023;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad erogare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara,



definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse: // la garanzia definitiva rilasciata in favore della Consip S.p.A. dalla Euler Hermes S.A. ed avente n. 2691168 per un importo di Euro 479.200,00= (quattrocentosettantatannovecento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione; // la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.A. in favore delle Amministrazioni dalla Euler Hermes S.A. ed avente n. 2691162 per un importo di Euro 7.248.800,00= (settemilioni duecentoquarantotto miliaio ottocento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi.

k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;

m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

*Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE*

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico e il suo allegato "Flussi dati per il monitoraggio delle Convenzioni", i chiarimenti resi in fase di gara, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni della presente Convenzione per effetto della sua sottoscrizione. Tali documenti sono disponibili al seguente link: <https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-energia-elettrica-ed20-bis-sicilia> ad eccezione delle Regole di e-procurement consultabili sul sito https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comefunziona.html.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore), l'Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore)



Allegato "C" (Corrispettivi), l'Allegato "D" (Condizioni Generali), l'Allegato "E" (Modulo di richiesta di proroga della fornitura per un mese per i soli punti di prelievo attivati il 1° gennaio), l'Allegato "F" (Patto di integrità).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:

a) **Capitolato Tecnico**: il documento che disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di energia elettrica per le Pubbliche Amministrazioni;

b) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "B";

c) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "D";

d) **Data di Attivazione della fornitura**: data di inizio di erogazione dell'energia elettrica;

e) **Fornitore**: l'impresa risultata aggiudicataria della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa

previsto;

f) **Quantitativo massimo**: il quantitativo massimo della fornitura di energia elettrica e dei

servizi connessi - ivi comprese la quota di cui verrà eventualmente certificata

l'origine/produzione "Verde" ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Tecnico - pari a 950 GWh;

g) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)**: il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che effettua le verifiche ispettive.

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:

a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;

b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.

2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.

3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di

Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo

contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti

i riferimenti normativi riportati nelle definizioni degli allegati relativi alla presente Convenzione.



ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di energia elettrica, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire energia elettrica ed i servizi di cui al precedente comma, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del Quantitativo massimo.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna // ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle "Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione"; // ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dal relativo documento "Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione".
5. Essendo il Quantitativo massimo frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione nell'arco temporale di durata della stessa, la Consip, ove prima del decorso del termine di durata della Convenzione sia esaurito il predetto quantitativo massimo, si riserva di incrementare tale quantitativo alle stesse condizioni, fino a concorrenza del 50% del Quantitativo massimo, con le seguenti modalità:
 - qualora entro il quarto mese dall'attivazione il quantitativo rimanente risulti compreso tra il 60% ed il 50% del Quantitativo massimo, quest'ultimo sarà incrementato del 20%. Qualora, invece, il quantitativo rimanente, anche eventualmente incrementato, risulti inferiore al 50% del Quantitativo massimo, quest'ultimo sarà incrementato del 50%;
 - qualora tra il quinto e l'ottavo mese dall'attivazione il quantitativo rimanente, anche eventualmente incrementato, risulti compreso tra il 30% ed il 20% del Quantitativo massimo, quest'ultimo sarà incrementato del 20%. Qualora, invece, il quantitativo rimanente, anche eventualmente incrementato, risulti inferiore al 20% del Quantitativo massimo, quest'ultimo sarà incrementato del 50%;
 - qualora tra il nono e il dodicesimo mese dall'attivazione il quantitativo rimanente, anche eventualmente incrementato, risulti compreso tra il 20% e il 10% del Quantitativo massimo, quest'ultimo sarà incrementato del 30%. Qualora, invece, il quantitativo rimanente, anche eventualmente incrementato, risulti inferiore al 10% del Quantitativo



massimo, quest'ultimo sarà incrementato del 50%.
Si precisa che gli incrementi sopra menzionati dovranno tenere conto delle estensioni già effettuate fino a concorrenza del 50% del Quantitativo massimo.

6. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, così come chiarito dal **Comunicato Anac del 23 marzo 2021**, la Consip potrà imporre al Fornitore, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo della Convenzione, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dalla Convenzione stessa, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 106, comma 1, lett. c) o comma 2.
7. Le Amministrazioni contraenti possono, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l'Amministrazione contraente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto. Le Amministrazioni contraenti possono apportare modifiche al contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 la Amministrazione contraente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, la Amministrazione contraente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.

ARTICOLO 5 DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 mesi a decorrere dal 02/05/2023; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.
- Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinali di Fornitura, hanno durata di 12 mesi.
3. Fermo quanto previsto al comma precedente, le Amministrazioni contraenti, con esclusivo riferimento alle utenze (punti di prelievo) che verranno attivate il 1° gennaio, hanno facoltà, all'esclusivo fine di consentire la facoltativa adesione ad edizione successiva della Convenzione per la fornitura di energia elettrica, ove disponibile, di prorogare la fornitura delle medesime



utenze, alle stesse condizioni, per un ulteriore mese. Tale proroga, potrà essere richiesta dall'Amministrazione al Fornitore utilizzando esclusivamente l'Allegato "E" alla presente convenzione, secondo le modalità e nei termini indicati all'art. 3 co. 7 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
 - b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell'Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;
 - c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati.
2. Il Fornitore s'impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati.
3. Il Fornitore s'impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all'Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l'Opzione Verde nell'Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione che abbia attivato l'Opzione Verde nell'Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d'uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d'uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto.
5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di Fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale www.acquistinretepa.it la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l'anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione



- con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l'indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L'anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un'attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell'Allegato 1 all'Ordinativo di fornitura - "Elenco punti di prelievo".
7. Posto che la *lex specialis* di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell'Allegato "D" - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato "D", prendono atto che, in considerazione della natura dell'oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione.
8. A parziale deroga dell'art. 15, Allegato "D" - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti.
9. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all'art. 11 del Capitolato Tecnico.
10. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la "C.d. ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" - valorizzata a Sistema dalle PA all'atto della generazione dell'Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell'Allegato 1 all'Ordinativo di Fornitura - "Elenco delle utenze" o nell'Allegato 2 all'Ordinativo di Fornitura - "Nuove connessioni". Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati del POD per i quali viene dettagliata la richiesta d'attivazione.
11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all'art. 14 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 7

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. Per l'esecuzione della fornitura di energia elettrica di ciascun contratto attuativo, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare le forniture oggetto di ciascun contratto attuativo e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell'Ordinativo di Fornitura. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione. Si precisa che le attività di verifica di conformità, stante la natura della prestazione erogata (fornitura di energia elettrica), sono dirette ad accertare che in fattura siano riportate correttamente la tipologia di fornitura acquistata e la congruità tra i



4. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto da ANAC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali nascenti dal contratto attuativo e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'allegato al Capitolato Tecnico "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni" alla presente Convenzione, l'elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 11, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 10. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell'articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.

2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip, a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
- le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinatori di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi del quantitativo stimato di contratto;
 - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - Data di attivazione della Fornitura;
 - Punti di prelievo;
 - Quantitativo presunto della fornitura per ciascun Punto di prelievo;
 - Consumi di energia rilevati suddivisi per Amministrazione Contraente e per ciascun Punto di prelievo completi di:
 - consumo mensile di energia per fascia oraria;
 - diagramma di prelievo.



- gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;
- dati relativi all'andamento economico-finanziario della Convenzione, tra i quali il rapporto tra l'importo delle fatture incassate e il totale fatturato, *unpaid ratio*, sia trimestrale che complessivo e distinto per tipologia di Amministrazione.
- 3. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle fatture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nell'Allegato al Capitolato Tecnico "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni".
- 4. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. dpapaconsip@postacert.consip.it la data di cessazione degli effetti dell'ultimo contratto di fornitura stipulato, entro 15 giorni dall'evento, dichiarando contestualmente che non sussistono altri contratti di fornitura, a valere sulla Convenzione, ancora vigenti e/o efficaci.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di energia elettrica e dei servizi connessi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati come specificato all'art. 8 del Capitolato Tecnico, nonché sulla base di quanto indicato nell'Offerta Economica.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di attivazione della fornitura", di cui al precedente articolo 2.

3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con dettaglio mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. A tal fine si precisa che, in deroga a quanto previsto al comma 6 dell'art. 4 del D.lgs. 231/2002 che, ai fini del pagamento delle fatture, stante la natura della prestazione erogata (fornitura di energia elettrica), la verifica di conformità sarà svolta dall'Amministrazione, con le modalità di cui al precedente comma 3 dell'art. 7, nel medesimo termine di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 4 del D.lgs. n. 231/2002 previsto per il pagamento delle fatture stesse. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del D.lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore, ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 000000071746, intestato al Fornitore presso BANCO BPM S.p.A. Piazza F. Meda 4, 20121 MILANO, Codice IBAN IT81W0503401647000000071746. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel



rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.l..

Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

5. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 12, delle Condizioni Generali. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari, al massimo, al 20% del valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e il suddetto Organismo di diritto pubblico dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto il suddetto Organismo di diritto pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà del suddetto Organismo di diritto pubblico di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.

7. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione al suddetto Organismo di diritto pubblico del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà del suddetti

soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.

8. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamiento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.



9. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

10. Nel caso in cui l'Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali - limitatamente ai Punti di Prelievo per i quali la stessa si è resa inadempiente e che dovranno essere indicati nella comunicazione di diffida - il contratto attuativo s'intenderà risolto di diritto. Resta inteso che in nessun caso potrà essere sospesa l'erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l'effettivo passaggio (switching) del Punti di Prelievo per cui è stata riscontrata l'inadempienza da parte dell'Amministrazione Contraente, presso il relativo esercente il Servizio di Salvaguardia o Maggior tutela - o presso il gestore di altro servizio di salvaguardia/ultima istanza vigente al momento - secondo quanto stabilito dal Distributore Locale.

11. In conformità all'art. 13 della Deliberazione ARERA n. 258/15 e s.m.i., è facoltà del Fornitore, limitatamente ai Punti di Prelievo delle Amministrazioni ordinanti in precedenza forniti dall'esercente la Salvaguardia, per un periodo non superiore a 3 mesi successivi dall'uscita degli stessi dal servizio di Salvaguardia, richiedere - entro il termine di cui all'articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali - alternativamente all'Amministrazione:

a) la comprova del pagamento delle ultime n. 2 (due) fatture emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;

b) la comprova dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima delle ultime due fatture che saranno emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;

c) la comprova del pagamento dell'ultima fattura emessa dal proprio esercente di Salvaguardia e lo stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima dell'ultima fattura che sarà emessa dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato.

Resta inteso che le prestazioni contrattuali possono essere sospese fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamiento di fondi.

Limitatamente agli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di cui sopra in conformità all'art. 8 della Deliberazione ARERA n. 04/08 e s.m.i.. La garanzia dovrà essere rilasciata entro 15 giorni dalla ricezione della suddetta richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto il suddetto Organismo di diritto pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto.

12. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, si impegnano ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore



rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto "S" indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica.

Lo sconto verrà applicato dal Fornitore in ogni fattura emessa, salvo diverso accordo tra le parti. Qualora a seguito della verifica degli incassi, il Fornitore riscontrasse pagamenti non effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3, lo stesso ha facoltà di recuperare l'importo relativo allo sconto impropriamente applicato.

13. Alle Amministrazioni Contraenti che, in alternativa al precedente comma, all'atto dell'invoio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito diretto *Sepa Direct Debit - SDD* verrà riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto "S" indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica. Resta inteso che le suddette amministrazioni, all'atto dell'invoio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano ad attivare il servizio SDD e, entro la data di Attivazione della Fornitura, espletteranno le necessarie attività presso il proprio istituto cassiere. Il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto anche nel caso l'Amministrazione contraente richieda l'applicazione dello sconto "S" e attivi il servizio SDD successivamente alla Data di Attivazione delle Forniture. Lo sconto verrà riconosciuto dal Fornitore in ogni fattura emessa, salvo diverso accordo tra le parti. Qualora a seguito della verifica degli incassi, il Fornitore riscontrasse pagamenti non effettuati mediante SDD lo stesso ha facoltà di recuperare l'importo relativo allo sconto impropriamente applicato.

14. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 3 delle Condizioni Generali, i corrispettivi verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

15. Le Amministrazioni Contraenti, al fine di consentire la tempestiva e corretta riconciliazione tra pagamenti ed incassi, sono tenute ad inviare al Fornitore, entro 5 (cinque) giorni dall'effettuazione del pagamento, l'elenco delle fatture saldate ed il corrispondente Codice Riferimento Operazione (CRO) di riferimento. Le suddette specifiche di riferimento dovranno essere inoltrate tramite un apposito modello in formato Excel inviato tramite mail, che saranno entrambi resi disponibili sul portale www.acquistiinterpa.it, all'attivazione della Convenzione, nella sezione ad essa dedicata.

16. Gli atti di cessione del credito di cui al precedente comma 9, dovrà contenere i riferimenti del contratto di fornitura e dei punti/i di prelievo, così come definiti alla lettera p) dell'art. 2 del Capitolato Tecnico, cui si riferisce l'atto.

ARTICOLO 10

PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, rispetto alla Data di Attivazione della fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contrante una penale pari all'1 per mille del valore della fornitura. Il valore della fornitura viene calcolato moltiplicando il quantitativo stimato del/dei punto/i di prelievo per il/i quale/i si applica la penale per 180,00 €/MWh, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente conforme alle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno



3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 10 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:

- su più del 30% degli Ordinali di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinali di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinali di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 50% degli Ordinali di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinali di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinali di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 75% degli Ordinali di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinali di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinali di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

4. In caso di invio della reportistica di cui al precedente articolo 8 comma 1, in ritardo, per cause non imputabili a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito rispetto al termine ivi previsto, si procederà all'applicazione di una penale pari a 2.000,00 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.

Solo con riferimento alla reportistica relativa alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti, di cui al precedente articolo 8 comma 1, il ritardo, per cause non imputabili a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito rispetto al termine ivi previsto, comporta l'applicazione di una penale pari a 2.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

5. In caso di invio delle informazioni di cui all'allegato "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni" oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1.000,00 euro. Resta inteso che, l'invio con scarti, pari al 100%, come nell'allegato "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni" deve intendersi, ai fini dell'applicazione della penale di cui sopra, come mancato invio.

6. Qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all'obbligo di cui al precedente art. 6, e cioè, non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in



maniera non conforme a quanto disciplinato nella presente Convenzione e nei relativi allegati, sarà tenuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, a:

- assolvere, entro n. 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza, l'impegno preso con le Amministrazioni e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di 0,25 Euro per ogni MWh per il quale sia stata accertata l'inadempienza;

ovvero

- qualora non sia più possibile per il Fornitore assolvere l'impegno preso con le Amministrazioni, alla restituzione entro n. 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza dell'importo versato dall'Amministrazione per l'Opzione Verde, e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di 0,75 Euro per ogni MWh erogato nella Fornitura del Punto di Prelievo per il quale sia stata accertata l'inadempienza.

7. In caso di invio delle informazioni richieste al comma 2 del successivo articolo 15, oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 5.000,00 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di un'ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.

Resta inteso che, l'errata compilazione dei report previsti dal richiamato comma 2 del seguente articolo 15 deve intendersi, ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.

In caso di invio delle informazioni richieste al comma 4 del successivo articolo 15, oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1.000,00 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che, l'errata compilazione dei report previsti dal richiamato comma 4 del seguente articolo 15 deve intendersi, ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.

ARTICOLO 11

GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip S.p.A. dal Fornitore con la stipula della Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 18/04/2023 dalla Euler Hermes S.A. avente n. 2691168 di importo pari ad Euro 479.200,00=(quattrocentsettantannovemiladuecento/00).

2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con la Convenzione ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 delle Condizioni Generali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali, la garanzia copre anche il mancato o inesatto adempimento dell'obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020.



3. La garanzia prestata in favore della Consip S.p.A. opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai predetti contratti di fornitura.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 18/04/2023 dalla Euler Hermes S.A. avente n. 2691162 di importo pari ad Euro 7.248.800,00 = (settemilioniiduecentoquarantottoomilaottocento/00) in favore della Amministrazione Contratti.
5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i contratti attuativi nel confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula della Convenzione e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni emesso alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo contratto attuativo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell'ultimo contratto attuativo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice). Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del DM 31/2018 come derogato dal Disciplinare.
7. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. È onere della singola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.A. l'importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta



- esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o (iii) documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'articolo 9, comma 11 delle Condizioni Generali. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.A. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.A. un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.A. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
11. Ai fini dello svincolo dell'ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti contratti attuativi: (i) i certificati di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dei contratti attuativi; e/o (iii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'articolo 9, comma 11 delle Condizioni Generali.
12. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà produrre il prospetto e la dichiarazione, rilasciati nei modi e nelle forme di cui al precedente comma 10, accompagnati da copia dell'ultima fattura di ogni contratto attuativo vigente nel relativo arco temporale di riferimento, e dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte delle Amministrazioni dell'ultima fattura di ogni contratto attuativo. In questo caso la garanzia sarà svincolata decorso il termine di 12 mesi dal pagamento dell'ultima fattura dell'ultimo contratto attuativo. Consip S.p.A. si riserva la possibilità di un controllo a campione sulla veridicità della dichiarazione di cui sopra.
13. Qualora l'ammontare delle garanzie prestare dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi.
14. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
15. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestare di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.

ARTICOLO 12 RISOLUZIONE

1. Fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriore causa di risoluzione: a) il mancato



- adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nei suoi allegati; b) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 16. Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 16. Nel caso in cui l'Amministrazione non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463, senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui l'Amministrazione contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 16 dell'applicazione delle penali di cui all'art. 10 e/o dei rimedi risolutivi, previsti all'art. 14 delle Condizioni Generali.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c ter), del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Costituisce altresì causa di risoluzione l'indisponibilità sopravvenuta per il Fornitore di accesso alle reti di distribuzione della Sicilia.

ARTICOLO 13

SUBAPPALTO

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 14

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 15

COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E

DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari ad Euro 0,2 per ciascun MWh (0,2 €/MWh) fatturato, comprensivo delle Perdite di Rete, con riferimento agli acquisti



effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore, a decorrere dalla data di conclusione del primo contratto attuativo, è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Fornitore, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al sopra richiamato Allegato.
3. Tale dichiarazione, in presenza di importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente, potrà essere rettificata o integrata nei seguenti termini:

- entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
- entro 12 mesi dal termine degli effetti dell'ultimo contratto attuativo stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture, e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.
- Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione, e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di



rendicontazione di cui al suddetto Allegato.

Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento, dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o assenza di fatturato.

5. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare, all'indirizzo P.E.C. dp@pacconsip.postacert.consip.it la data dell'ultima fattura emessa all'Amministrazione a valere sulla Convenzione stipulata con Consip e sui contratti stipulati, entro il termine di 15 giorni dall'emissione della stessa. Restano fermi restando gli obblighi di invio, mensile e semestrali, relativi alle dichiarazioni di fatturato connesse all'obbligo del pagamento della fee di cui ai precedenti commi.

6. L'obbligo di invio dei flussi mensili termina con l'invio dei valori relativi all'ultima fattura comunicata ai sensi di quanto previsto al precedente comma. L'obbligo di invio dei flussi semestrali termina con l'invio delle fatture relative al semestre in cui è stata trasmessa la comunicazione di cui al precedente comma.

7. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. Eventuali importi risultanti dalle dichiarazioni rettificative o integrative di un semestre, saranno compensati nella fattura del semestre successivo. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai predetti 90 giorni solari.

8. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente avente IBAN n. IT 27 X 03069 05036 100000004389.

9. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..

10. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.

11. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.

12. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.

13. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comparsa di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R.



445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o via pec dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia prestata a proprio beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 16

FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardo adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 10 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 12.
3. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Contraente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sui cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al



- momento della stipula della Convenzione e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire all'Amministrazione Contraente la valutazione del presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.
4. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, l'Amministrazione potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore.
5. È fatto obbligo al Fornitore comunicare all'Amministrazione tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché l'Amministrazione disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
6. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, commi 1 e 2 delle Condizioni Generali.
7. Qualora l'evento di Forza Maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 12.

ARTICOLO 17

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti, di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevorranno su quelle degli atti



di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 02/05/2023

CONSIP S.p.A.
(Firmato digitalmente)

Enel Energia S.p.A.
(Firmato digitalmente)

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Attivazione della fornitura); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Garanzie); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 15 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 17 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza); Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Roma, lì 02/05/2023

Enel Energia S.p.A.
(Firmato digitalmente)